

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 282

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANOTTI, CHERCHI, FORCIERI,
PIERANI e TADDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1992

Riforma delle camere di commercio

ONOREVOLI SENATORI. — Al tema della riforma delle Camere di commercio non è più necessario dedicare lunghi discorsi. Da varie legislature esso pende di fronte ai legislatori, senza che abbia potuto raggiungere la dirittura d'arrivo. Ciò si deve al fatto che gli interessi collegati all'attuale gestione sono consistenti e soprattutto sono assai potenti. Nella X legislatura un testo unificato aveva raggiunto al Senato una stesura pressochè definitiva. Ma dalla Confindustria sono arrivate opposizioni esplicite e da altri ambienti ostacoli impliciti che ne hanno bloccato l'iter legislativo.

Si deve, a parere dei firmatari, considerare la riforma delle Camere di commercio uno dei tasselli significativi della riforma

istituzionale, che il corpo elettorale ha chiesto di porre al primo punto dei lavori parlamentari. È un punto che si pone a cavallo tra l'amministrazione pubblica e le attività economiche, quindi nevralgico in una concezione riformatrice delle istituzioni non astratta, ma organicamente connessa alla funzione del sistema-Paese.

Per parte nostra conta, quindi, sottolineare un solo punto del disegno di legge che segue e che raccoglie in larga parte il lavoro del comitato ristretto della 10ª Commissione permanente del Senato nella X legislatura. Noi riteniamo che sia fondamentale la democratizzazione del sistema che elegge gli organi delle Camere di commercio, attribuzioni finora delegate

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

agli organi di Governo e alle associazioni di categorie maggioritarie. Devono essere gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani, i professionisti a decidere, con scheda, chi deve entrare nel consiglio della Camera di commercio. Sono ormai superate ed inutili le prediche di chi non lascia trascorrere giorno senza richiamare gli altri al rispetto delle regole democratiche, evitando però

che queste siano introdotte negli ambiti dove si detiene una posizione di rendita che esclude la partecipazione attiva degli elettori.

Speriamo dunque che la XI sia la legislatura buona per la riforma delle Camere di commercio e, per tale motivo, riproponiamo il disegno di legge all'inizio della legislatura.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, sono enti di diritto pubblico dotati di autonomia statutaria e finanziaria che svolgono, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, ne curano lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale, in aderenza con gli indirizzi ed i programmi nazionali e regionali e con lo sviluppo dell'integrazione europea.

2. Le Camere di commercio hanno sede nel capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia, di più province, o delle aree metropolitane di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 2.

1. Le Camere di commercio, di propria iniziativa o su richiesta dello Stato, delle Regioni, o di altri organismi, anche appartenenti al sistema delle imprese:

a) effettuano studi, indagini, inchieste e rilevazioni;

b) esercitano la raccolta, la elaborazione e la diffusione di informazioni in materia economica, in coordinamento con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le regioni, le province e i comuni o altre amministrazioni pubbliche; curano l'esecuzione di programmi settoriali e territoriali in materia economica su richiesta delle stesse amministrazioni;

c) assumono iniziative intese a creare e promuovere le attività nel campo della produzione, della distribuzione, della formazione e dei servizi, anche in forma

cooperativa; promuovono ed assistono lo sviluppo di forme associative, in particolare delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane.

2. Le Camere di commercio, in conformità con le proprie finalità istituzionali, possono realizzare, secondo le norme del codice civile, servizi e infrastrutture di interesse locale, regionale e nazionale e partecipare a organismi di gestione delle stesse, sentite rispettivamente la regione o le amministrazioni statali competenti, anche in collaborazione con altri enti, associazioni imprenditoriali e della cooperazione, consorzi e soggetti privati, avuto riguardo alle altre analoghe iniziative promosse dagli stessi organismi.

Art. 3.

1. Le Camere di commercio esercitano le seguenti funzioni, in conformità alle norme vigenti:

a) ricognizione delle consuetudini e degli usi locali, accertandone l'esistenza e la sfera di applicabilità, curandone l'emana-
zione, la raccolta ufficiale e procedendo, ogni decennio, alla loro revisione e integrazione;

b) formazione dei mercuriali e dei listini prezzi dei beni e dei servizi;

c) istituzione e gestione delle borse merci e delle sale di contrattazione nonché delle borse valori;

d) rilascio dei certificati di origine e di documenti previsti da norme e convenzioni internazionali in materia di trasporti, scambi e rapporti commerciali con l'estero;

e) istituzione e gestione dei laboratori chimico-merceologici;

f) costituzione di collegi e camere arbitrali per la definizione delle controversie in materia economica e commerciale;

g) controllo merceologico e qualitativo dei prodotti a mezzo di servizi di rilevazione, eventualmente d'intesa con gli organismi di rappresentanza degli imprenditori interessati.

2. Le Camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi per frode

in commercio e per ogni altri reato concernente attività economiche.

3. Sono fatte salve tutte le altre funzioni attribuite alle Camere di commercio da norme comunitarie, statali e regionali.

Art. 4.

1. È istituito presso le Camere di commercio l'Ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 provvede alla tenuta del registro delle imprese, in conformità agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile nonché alle disposizioni della presente legge e del relativo decreto di esecuzione, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Camera di commercio.

3. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori nonché le società semplici e le società di fatto.

4. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha effetti anagrafici, di certificazione, di pubblicità-notizia, oltre a quelli previsti nelle leggi speciali.

5. L'Ufficio del registro delle imprese deve rilasciare a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, il certificato della iscrizione o del deposito o il certificato negativo, nonché copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sia prevista l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese.

6. L'Ufficio del registro delle imprese procede entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge all'unificazione del registro delle ditte, di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto del 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, con il registro delle imprese, e per il coordinamento di quest'ultimo con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata previsto dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, nonché con il Bollettino ufficiale delle società cooperative. Le Camere di commercio continuano comun-

que a tenere il registro delle ditte fino all'istituzione del registro delle imprese.

Art. 5.

1. In conformità ai principi della presente legge, ad ogni Camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria per disciplinare, con riferimento alle caratteristiche socio-economiche del proprio territorio, l'ordinamento e i compiti nonché l'organizzazione e il funzionamento della relativa struttura. Gli statuti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con il presidente della Giunta regionale competente per territorio.

Art. 6.

1. Sono organi delle Camere di commercio:

- a) il consiglio;
- b) la giunta;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori.

2. Il consiglio della Camera di commercio è eletto con voto personale, diretto e segreto, per la durata di un quinquennio, dai titolari o dai legali rappresentanti delle imprese commerciali, industriali, artigiane, agricole, turistiche e delle altre attività terziarie della circoscrizione, iscritte nei rispettivi registri e albi camerali.

3. Sono eleggibili coloro che hanno i requisiti per essere elettori e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 9.

4. La cessazione dall'ufficio di consigliere per scadenza del termine ha efficacia immediata. È esclusa qualsiasi proroga.

5. I consiglieri uscenti possono essere confermati in carica una sola volta salvo che si verifichi un rinnovo anticipato del consiglio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, e comunque per una durata complessiva non superiore ai dieci anni.

Art. 7.

1. Il numero dei componenti il consiglio è determinato in base al numero delle ditte iscritte o annotate nel Registro delle ditte all'ultimo giorno del mese antecedente i novanta giorni di cui all'articolo 8, nel modo che segue:

- a) sino a 40.000 imprese: venti consiglieri;
- b) da 40.001 a 80.000 imprese: venticinque consiglieri;
- c) oltre 80.000 imprese: trenta consiglieri:

2. Il consiglio camerale, in riferimento alle fasce di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è, rispettivamente, composto:

- a) da dodici, sedici o venti consiglieri, in rappresentanza dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dell'industria. Gli statuti delle Camere di commercio prevedono la ripartizione dei consiglieri in modo paritetico o secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione, tenuto conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni singolo settore;
- b) da quattro, quattro o cinque consiglieri in rappresentanza dei servizi alle imprese, dei trasporti, del credito, delle assicurazioni e della cooperazione, ripartiti secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione;
- c) da uno, due o due consiglieri in rappresentanza del turismo;
- d) da un consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti;
- e) da due consiglieri esperti in materia economico-sociale, di cui uno nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'altro dal presidente della Giunta regionale.

Art. 8.

1. La elezione del consiglio camerale avviene nel rispetto della libertà e della segretezza del voto.

2. La elezione si svolge sulla base di liste di candidati, ognuna presentata da almeno cento imprenditori elettori in possesso altresì del requisito dell'eleggibilità. È consentita la presentazione di liste di candidati appartenenti ad una sola categoria di imprenditori. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati inferiore a quello dei seggi assegnati con un minimo di due.

3. Ciascuna categoria provvede separatamente alla elezione dei consiglieri che le sono assegnati.

4. Nell'attribuzione dei seggi, in presenza di più liste concorrenti, è adottato il criterio proporzionale.

5. Ove alla categoria considerata siano assegnati solo tre seggi, uno di essi è assegnato in ogni caso alla più forte lista di minoranza.

6. Il presidente della Giunta regionale indice le elezioni del consiglio camerale in periodo non antecedente i novanta giorni e non successivo ai trenta giorni avanti la data di scadenza del consiglio in carica ovvero entro novanta giorni dalla data in cui il consiglio di una Camera di commercio chiedi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, il rinnovo anticipato.

7. Le votazioni si svolgono in una stessa giornata presso seggi elettorali istituiti in relazione al numero di elettori.

8. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo valgono le norme elettorali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, con particolare riferimento agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13, intendendosi peraltro sostituita al presidente della commissione provinciale dell'artigianato la giunta regionale.

9. Il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto ad impartire le disposizioni operative conseguenti.

Art. 9.

1. Possono far parte del consiglio camerale i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età, godano dei diritti civili, siano titolari di imprese industriali, rappre-

sentanti legali o amministratori unici di società o esercenti arti e professioni o esperti in materie economico-sociali ed esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione camerale. Sono equiparati a quelli italiani i cittadini dei paesi della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.

2. Non possono far parte del consiglio camerale:

a) i parlamentari nazionali ed europei, i componenti del Consiglio regionale, i presidenti e gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni della circoscrizione camerale con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

b) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della Camera di commercio o che dalla stessa ricevono, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

c) i dipendenti della Camera di commercio;

d) coloro che hanno lite pendente - come parte in un procedimento civile, ad esclusione delle controversie di lavoro - con la Camera di commercio e colui nei cui confronti essa sia parte civile in un procedimento penale;

e) coloro che, come titolari, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di organizzazione o di coordinamento di ente, istituto, consorzio o azienda sia privata che pubblica, abbiano parte, direttamente o indirettamente, in servizi di esazione di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Camera di commercio o di enti, istituti, consorzi o aziende della stessa dipendenti o vigilati;

f) coloro che, avendo riscosso somme di denaro per conto della Camera di commercio, non abbiano reso conto del loro operato;

g) coloro che abbiano riportato condanne per delitti contro la persona o il patrimonio, a pene non inferiori a cinque anni di reclusione o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legislazione concernente le associazioni di tipo mafioso.

3. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della Camera di commercio in virtù di una norma di legge in connessione con il mandato espletato.

4. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 e le situazioni di incompatibilità, esistenti al momento della nomina o ad essa sopravvenute, comportano la decadenza dalla carica di consigliere camerale. Il relativo provvedimento è adottato dall'autorità competente per la nomina.

5. I membri del consiglio camerale per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste al comma 2 devono, entro trenta giorni dalla data del decreto di nomina, optare fra le cariche che ricoprono e quella di consigliere camerale, ovvero rimuovere le cause di incompatibilità.

Art. 10.

1. Il consiglio camerale si riunisce in via ordinaria in due sessioni annue, entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei membri del consiglio, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

2. Le adunanze del consiglio camerale e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, ivi compreso il presidente o chi ne fa le veci.

3. Le deliberazioni del consiglio camerale e della giunta sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede; in quelle a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 11.

1. Il consiglio camerale, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla

legge e dallo statuto, svolge comunque le seguenti funzioni:

- a) approva lo statuto della Camera di commercio e le relative modifiche;
- b) elegge, tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta. Nelle suddette votazioni ciascun consigliere esprime un solo voto di preferenza;
- c) nomina il collegio dei revisori dei conti;
- d) determina gli indirizzi generali, approva e aggiorna il programma pluriennale di attività della Camera di commercio;
- e) delibera sul bilancio preventivo, sulle sue variazioni e sul conto consuntivo;
- f) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi dell'ente, in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 1° agosto 1988, n.340;
- g) propone al Consiglio regionale iniziative ed esprime pareri sulle questioni di carattere generale riguardanti il sistema delle imprese;
- h) può costituire apposite commissioni, comitati o gruppi di studio e di lavoro, aperti anche alla partecipazione di esperti esterni, la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati di volta in volta mediante apposito regolamento.

Art. 12.

1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio della Camera di commercio, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria il presidente viene nominato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il presidente della Giunta regionale, fra i due consiglieri che

hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nell'ultima votazione. A parità di preferenze il numero dei predetti consiglieri viene conseguentemente elevato.

2. Il presidente rappresenta la Camera di commercio, convoca e presiede il consiglio camerale e la giunta, ne determina l'ordine del giorno, vigila sul funzionamento degli organi camerali e - in caso di urgenza - provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza, salvo ratifica da parte della stessa nella prima riunione successiva.

3. La giunta nomina tra i suoi componenti il vice presidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

4. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con il consiglio camerale, e può essere rieletto una sola volta.

Art. 13.

1. La giunta della Camera di commercio è l'organo esecutivo dell'ente; è composta dal presidente e da un numero minimo di otto fino ad un massimo di dieci consiglieri secondo quanto previsto dallo statuto di ciascuna Camera di commercio: dei suddetti consiglieri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura ed i restanti in rappresentanza degli altri settori di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b), c) e d); dura in carica cinque anni in coincidenza con il consiglio camerale; il mandato dei suoi componenti è rinnovabile due sole volte.

2. La giunta della Camera di commercio può essere convocata in via straordinaria da quattro dei propri componenti, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

3. La giunta, oltre a predisporre, per l'approvazione del consiglio camerale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione del personale su proposta del segretario gene-

rale, e le nomine comunque connesse all'attività; delibera inoltre la partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni, aziende e servizi speciali e la costituzione di gestioni e di aziende speciali; delibera infine l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione camerale.

4. La giunta della Camera di commercio adotta ogni altro atto necessario per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto.

5. La giunta della Camera di commercio delibera, inoltre, in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione deve essere presentata al consiglio per la ratifica nella sua prima seduta successiva.

Art. 14.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio camerale ed è composto da cinque membri di cui tre designati rispettivamente dal presidente della Giunta regionale, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro del tesoro, da un magistrato del tribunale amministrativo regionale o della Corte dei conti, che assume la presidenza, e da un membro nominato dal consiglio camerale e scelto fra professionisti iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti. Il collegio dura in carica 5 anni.

2. Il collegio effettua il controllo amministrativo-contabile sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente; redige una relazione sul bilancio di previsione nonché sul rendiconto; verifica la regolarità della tenuta delle scritture contabili ed effettua periodici riscontri sulla cassa e sugli altri valori di proprietà dell'ente.

3. Il collegio assiste alle riunioni del consiglio e della giunta, presenta apposite relazioni e riferisce, a richiesta del consiglio, sull'andamento dell'amministrazione.

4. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni,

in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 15.

1. La vigilanza sull'attività delle Camere di commercio spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ogni due anni presenta al Parlamento, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), una relazione generale sulle attività delle Camere di commercio, con particolare riferimento agli interventi realizzati ed ai programmi attuati.

2. Le delibere di approvazione dello Statuto, del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del personale nonché quelle di variazione del bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali, sono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla Regione competente.

3. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se entro trenta giorni dalla data di trasmissione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne disponga, anche su richiesta delle regioni competenti, l'annullamento per motivato vizio di legittimità ovvero non ne disponga il motivato rinvio alla Camera di commercio per il riesame. Il suddetto termine può essere sospeso una sola volta.

4. Il riesame delle delibere da parte delle Camere di commercio è soggetto unicamente al controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.

Art. 16.

1. Al finanziamento ordinario delle Camere di commercio si provvede mediante:

a) un contributo annuale, a carico del bilancio dello Stato, quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;

b) il diritto annuale, istituito con il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni;

c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e di natura patrimoniale;

d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali e regionali nonché da convenzioni previste in relazione alle attribuzioni da chiunque o comunque demandate;

e) i diritti su certificati inerenti gli atti rilasciati e le iscrizioni nei ruoli, elenchi, registri e albi, secondo le disposizioni vigenti;

f) i contributi volontari, lasciti e donazioni di cittadini o enti pubblici e privati;

g) le altre entrate e contributi.

2. Le somme di cui al comma 1, lettera a), sono attribuite, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 60 per cento in parti uguali alle Camere di commercio e per il restante 40 per cento ad un apposito fondo istituito presso l'Unioncamere.

3. Al fine di garantire a ciascuna Camera di commercio un livello uniforme di erogazione dei servizi l'ammontare del fondo istituito presso l'Unioncamere è annualmente ripartito tra le stesse Camere di commercio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Unioncamere.

4. Per il finanziamento straordinario di spese in conto capitale le Camere di commercio possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nel limite massimo di 100 miliardi l'anno. Agli effetti delle garanzie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e all'articolo 3, commi secondo e terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere

di commercio, ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa, nonché alle specifiche esigenze di operatività degli enti.

Art. 17.

1. Le Camere di commercio si associano, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, in Unioni regionali per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della regione, più di una circoscrizione camerale, della regione. L'Unione regionale opera il coordinamento dei rapporti con gli enti regionali territorialmente competenti.

2. L'attività delle Unioni regionali delle camere di commercio è disciplinata da uno statuto deliberato dall'assemblea dei rappresentanti delle Camere di commercio associate, sentito il parere della Regione.

3. Il finanziamento ordinario delle Unioni regionali delle camere di commercio è, assicurato da un'aliquota delle entrate delle Camere di commercio di ciascuna regione.

Art. 18.

1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio, promuove, realizza e gestisce, anche mediante la partecipazione a enti, organismi e aziende, esistenti o da costituire, servizi ed attività di interesse delle Camere di commercio.

2. L'Unioncamere ha natura di ente pubblico economico. L'assemblea degli amministratori delle Camere di commercio, composta dai rappresentanti di tutte le Camere, delibera lo statuto dell'Unioncamere che deve essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. La dotazione dell'Unioncamere è assicurata da un'aliquota delle entrate delle Camere di commercio, determinata dall'assemblea degli amministratori, e dalle altre entrate proprie dell'ente.

4. Al personale dell'Unioncamere si applica quanto previsto dall'articolo 19, comma 5.

5. È istituito presso l'Unioncamere un comitato consultivo con il compito di esprimere pareri e formulare proposte sulle attività promozionali delle Camere di commercio di cui all'articolo 2 e sulle iniziative programmate dall'Unioncamere a vantaggio delle categorie economiche. Il comitato è composto da nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in rappresentanza delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale indicate all'articolo 7, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*. Il presidente e il segretario generale dell'Unioncamere fanno parte del comitato. Il comitato elegge il presidente e stabilisce le procedure per la convocazione e il funzionamento del collegio.

Art. 19.

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle Unioni regionali è regolato su base contrattuale collettiva è individuale, secondo le norme del codice civile.

2. I contratti di lavoro sono stipulati tra l'Unioncamere e le organizzazioni sindacali della categoria.

3. Gli oneri finanziari derivanti dai contratti di lavoro devono trovare copertura nell'ambito delle disponibilità dei bilanci camerali.

4. Fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge.

5. I dipendenti in servizio che intendono conservare lo stato giuridico e il trattamento economico fruito alla data di entrata in vigore della presente legge, ove ne facciano richiesta entro sei mesi dall'approvazione dell'accordo, sono collocati in apposito

ruolo ad esaurimento istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ove nella domanda non sia escluso, possono essere trasferiti agli enti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ovvero ad altre amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo.

Art. 20.

1. Il segretario generale di ogni Camera di commercio è nominato dalla Giunta fra gli iscritti in un apposito albo nazionale istituito presso l'Unioncamere, sulla base di una graduatoria, esperito un apposito concorso per titoli al quale possono partecipare:

a) i funzionari delle Camere di commercio, delle Unioni regionali e nazionale nonché dello Stato, con cinque anni di anzianità nella qualifica VIII, o corrispondente e superiori, nonché dirigenti dello Stato;

b) gli iscritti ad albi professionali per i quali sia previsto il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;

c) dirigenti di azienda privata o pubblica, con almeno cinque anni di anzianità.

2. I dipendenti pubblici iscritti all'albo, ove nominati dalla giunta, sono collocati in aspettativa non retribuita.

3. Il segretario generale ha la responsabilità dell'esecuzione degli atti e delle delibere degli organi della Camera di commercio, è ufficiale rogante nei contratti stipulati dall'ente, svolge le funzioni previste dalla legge nonché quelle delegategli dal consiglio e dalla giunta.

4. Il rapporto di lavoro del segretario generale è determinato dalla giunta su base contrattuale individuale a tempo determinato.

5. I segretari generali delle Camere di commercio, delle Unioni regionali e nazionale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto all'albo.

Art. 21.

1. Possono assumere la denominazione «Camera di commercio» nel territorio dello Stato, gli enti disciplinati dalla presente legge e dalle associazioni cui partecipino enti od imprese italiane e di altro Paese riconosciuto dallo Stato italiano, che abbiano per scopo statutario la promozione degli scambi tra i due Stati a condizione che siano iscritte in apposito albo tenuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 è subordinata:

a) alla verifica dei requisiti di cui al comma;

b) all'accertamento della circostanza che gli amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati per i quali il codice penale prevede come pena la reclusione e che gli amministratori cittadini esteri siano in possesso di benestare rilasciato dalla rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza.

3. Entro un anno dall'approvazione della legge, tutti gli enti che usano la denominazione «Camera di commercio» devono richiedere l'iscrizione all'albo previsto dal presente articolo o cambiare la loro denominazione.

4. Sono fatte salve le norme di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518.

Art. 22.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, secondo i criteri e le direttive di seguito indicati, norme dirette a:

a) definire le strutture degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prevedendo l'unificazione delle stesse con quelle degli uffici provinciali metrici;

b) istituire gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo il criterio di cui alla lettera a), nelle province di Aosta, Trento e Bolzano, ritrasferendo agli stessi le attribuzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, svolte, rispettivamente, dalla regione autonoma della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano e dal Commissario di Governo competente per territorio ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017;

c) determinare le attribuzioni e le attività dei nuovi Uffici, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del quale curano, ove richiesta, l'esecuzione di atti e provvedimenti.

2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.

3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno determinati, per ogni qualifica funzionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici profili professionali di area amministrativa o tecnica definendo le relative declatorie in funzione dei compiti svolti dagli uffici di cui ai commi 1 e 2.

4. Il personale già appartenente ai ruoli degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'amministrazione metrica sarà inquadrato nei profili determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge avuto riguardo alle attribuzioni possedute e alle mansioni svolte negli uffici di provenienza.

Art. 23.

1. Per gli amministratori e per il personale delle Camere di commercio si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle Camere di commercio è personale e non si estende agli eredi.

Art. 24.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana il regolamento di attuazione.

2. In fase di prima applicazione le norme statutarie di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c) e d), sono deliberate dalle giunte camerali in carica e approvate con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato.

3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli entro i trenta giorni dalla nomina, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi trenta giorni, ad altre due votazioni nelle quali è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nella quarta votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, il consiglio viene sciolto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Chiunque eserciti, a qualsiasi titolo, attività agricola è tenuto a farne denuncia alla Camera di commercio e all'Amministrazione della provincia in cui ha sede l'impresa.

5. Il pagamento del diritto annuale, istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da parte dei soggetti di cui al comma 4 avrà luogo, in via transitoria per

primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un importo pari alla quinta parte dell'ammontare del diritto stesso, aumentata di un ulteriore quinto per ciascuno degli anni successivi, tenuto conto degli eventuali adeguamenti degli importi del diritto annuale intervenuti nel suddetto periodo.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Il secondo comma dell'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è abrogato.